

Alla Consulta il Registro slegato dall'obiettivo di atti concatenati



IL Sole 24 Ore | NORME E TRIBUTI | 24 SETTEMBRE 2019 | Angelo Busani

Sarà la Corte costituzionale a decidere se l'articolo 20 del testo unico della legge di registro (il Tur, contenuto nel Dpr 131/1986) autorizza l'interpretazione degli atti presentati alla registrazione mediante dati di interpretazione desunti al di fuori dell'atto da registrare (i cosiddetti elementi "extratestuali") e tenendo in considerazione gli altri atti che siano eventualmente considerabili come collegati. **La norma sotto esame** Con l'ordinanza 23549 del 23 settembre 2019 la Cassazione ha infatti rimesso al giudice delle leggi il giudizio di costituzionalità della norma, recata appunto dall'articolo 20 Tur, per la quale l'interpretazione degli atti presentati alla registrazione andrebbe fatta leggendo solamente l'atto da registrare, senza tener conto di quanto non risulti dall'atto stesso né di altri atti che siano ritenuti in collegamento con esso. **La capacità contributiva** La norma racchiusa nell'articolo 20 Tur così dispone in dipendenza delle modifiche che vi sono state apportate dall'articolo 1, comma 87, legge 205/2017 (come autenticamente interpretato dall'articolo 1, comma 1084, legge 145/2018). La Cassazione chiede alla Corte costituzionale se la norma violi il principio di capacità contributiva, di cui all'articolo 53 della Costituzione, e il principio di eguaglianza, di cui all'articolo 3 della Costituzione. **Sostanza e forma** Il ragionamento della Cassazione parte dalla considerazione che il principio di prevalenza della sostanza sulla forma è «imprescindibile» e «storicamente radicato»: cosicché l'attuale formulazione dell'articolo 20 Tur sarebbe espressione dell'«esatto contrario» in quanto, se si vuole analizzare l'atto presentato alla registrazione con un approccio sostanzialistico, ciò «comporta la necessaria considerazione anche di elementi esterni all'atto e, in particolare, anche di elementi desumibili da atti eventualmente collegati con quello presentato alla registrazione». **La natura dell'imposta** Secondo la Corte suprema a questo ragionamento non ostano: né la considerazione che l'imposta di registro sia una "imposta d'atto", in quanto questa osservazione non esclude che debbano comunque essere valorizzati eventuali elementi interpretativi esterni all'atto da registrare o il risultato perseguito mediante una pluralità di atti in connessione tra loro; né la considerazione che la legge imponga di qualificare l'atto da registrare secondo i suoi effetti "giuridici" (e non secondo il suo significato "economico") in quanto, al fine di accertare la sostanza dell'attività giuridica che viene presentata alla registrazione, la legge non preclude che si attribuisca rilevanza, anche in considerazione del «sostrato prettamente economico» del principio di capacità contributiva, allo scopo economico perseguito attraverso il singolo atto o la concatenazione degli effetti giuridici degli atti che siano stipulati in connessione l'uno con l'altro. **Il principio di uguaglianza** Inoltre, la Cassazione rileva che sarebbe contrario al principio di eguaglianza l'applicazione di una tassazione diversa a seconda che un dato risultato giuridico sia raggiunto mediante un solo atto (la cui unicità consente di osservare direttamente l'obiettivo che con esso si vuole conseguire) oppure mediante una pluralità di atti, se osservati nella loro singolarità. © RIPRODUZIONE RISERVATA

IN SINTESI

1. La norma sotto esame Con l'ordinanza di ieri la Cassazione ha rimesso alla Consulta la norma dell'articolo 20 del Teusto unico dell'imposta di registro, per la quale l'interpretazione degli atti presentati alla registrazione andrebbe fatta leggendo solamente l'atto da registrare, senza tener conto di quanto non risulti dall'atto stesso né di altri atti che siano ritenuti in collegamento con esso 2. La motivazione La Cassazione chiede alla Corte costituzionale se la norma violi il principio di capacità contributiva, di cui all'articolo 53 della Costituzione, e il principio di eguaglianza, di cui all'articolo 3 della Costituzione